



CASTRONNO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI
FISSI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 9/2001
modificato con Del. C.C. n. 18/2002, con Del. C.C. n. 41/2004 e con Del. C.C. n. 7/2008*

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

FISSI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI

ARTICOLO 1 – TIPO DI ISTANZA

L'installazione di antenne ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile e di impianti per servizi simili ha rilevanza edilizia quale reale elemento di trasformazione del territorio ed è pertanto assoggettabile al regime del permesso di costruire o titolo equipollente (in prosieguo titolo abilitativo).

ARTICOLO 2 – CONTENUTI DELL'ISTANZA

Il titolo abilitativo viene rilasciato od assentito purché siano rispettate le esigenze di minimizzare l'impatto visivo, la tutela ambientale e paesaggistica, la circolazione stradale, oltre che la normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica.

Le istanze dovranno attestare sia la conformità delle tipologie e degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica esecutiva, sia l'idoneità del sito che dovrà ospitare l'impianto, il tutto tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 10.09.1998 n. 381, dalla Circolare Regionale 15/11/2000 n. 1, dalla Legge n. 36/2001 e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia tempo per tempo (Regione Lombardia-Direzione Generale Qualità dell'ambiente - Linee guida per l'installazione o modifica di stazioni radio base per telefonia mobile).

ARTICOLO 3 – PARERI DI COMPETENZA

Il titolo abilitativo verrà rilasciato/assentito nei termini e modi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo subordinatamente all'acquisizione degli atti istruttori utilizzati dall'ARPA, territorialmente competente, per il rilascio del proprio parere favorevole. Qualora per l'acquisizione di tale parere venga richiesta l'intermediazione del Comune, saranno interrotti i termini di cui alla L. 493/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4 – SOLUZIONI INNOVATIVE

Nell'ambito delle aree previste dal successivo art. 5 sarà autorizzata preferibilmente l'installazione di impianti di comunicazione tecnologicamente innovativi, tali da offrire un basso livello di impatto ambientale e ridotte emissioni elettromagnetiche.

ARTICOLO 5 – INDIVIDUAZIONE SITI PREFERENZIALI

Per garantire nel tempo un corretto ed ordinato collocamento di impianti di telefonia mobile e stazioni radio, l'Amministrazione Comunale ha individuato TRE aree comunali per attrezzature tecnologiche di interesse generale, all'interno delle quali potranno essere posizionati fino ad un massimo di 3 pali/tralicci, con altezza massima fino a mt. 40,00, con antenne di radio e telecomunicazioni, ammettendo comunque l'innesto sui pali/tralicci esistenti di nuove stazioni radio-base.

Il rilascio/assenso del titolo abilitativo per nuove stazioni radio-base o l'estensione degli impianti esistenti a favore della concessionaria o di terzi, è subordinato alla sottoscrizione, con il Comune di Castronno, di una convenzione con la quale il Concessionario si impegna a consentire ad altre Aziende, di posizionare sulla struttura in concessione antenne per telefonia mobile, dietro corresponsione di un canone a favore del Comune, da stabilire all'atto della sottoscrizione della predetta convenzione.

L'Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti aree di proprietà del Comune:

- Area compresa fra l'autostrada e la frazione S.Alessandro in zona retrostante il cimitero con accesso da Via Mazzini, attualmente occupata dalla centrale idrica di pompaggio e depurazione dell'acquedotto comunale. L'installazione degli impianti è comunque subordinata al parere favorevole di compatibilità con gli impianti idrici esistenti, rilasciato dall'Autorità/Ente competente;
- Area in Via Piave compresa fra il complesso sportivo comunale (campetto in terra battuta), l'autostrada e l'insediamento privato produttivo esistente;
- Area in via Malpaga, nel contesto del sedime di proprietà comunale pertinente al bacino di accumulo del civico acquedotto.

L'installazione degli impianti è comunque subordinata al parere favorevole di compatibilità con gli impianti idrici esistenti, rilasciato dall'Autorità/Ente competente.

ARTICOLO 6 – DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

In considerazione della durata temporale della convenzione, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Castronno l'obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spesa, entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale.

Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della convenzione e/o della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione ministeriale.

ARTICOLO 7 – MODIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI

I titolari delle stazioni radio base dovranno comunicare, al Sindaco e all'A.R.P.A. territorialmente competenti le eventuali modifiche tecniche da apportare agli impianti.

Qualora si determinasse la necessità di una variazione delle caratteristiche tecniche di una stazione radio base dovrà essere presentata dal titolare, almeno 60 giorni prima della variazione la relativa comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

L'A.R.P.A. effettuerà, su richiesta del Comune, le proprie verifiche al fine di accertare il rispetto della normativa e del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita per la popolazione.

Nel caso di variazioni tecnologiche comportanti l'aumento di potenza degli impianti dovrà essere attivata la procedura di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento

Il Sindaco si impegna a dare informazione in Consiglio Comunale di ogni e qualsiasi modifica da apportare agli impianti. La comunicazione dovrà intervenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della società e comunque prima del rilascio della autorizzazione prevista, eventualmente acquisendo parere preliminare delle Commissioni Edilizia ed Ecologia e degli Enti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI

Le installazioni di antenne radio base devono osservare in modo permanente e continuativo tutti i valori di emissione ed i parametri precisati nelle documentazioni tecniche presentate con la richiesta del titolo abilitativo.

A tal fine, all'atto della emissione/assenso del titolo abilitativo, il gestore dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale di impegno e di accettazione della clausola sopra riportata. L'inosservanza o la modifica di tali valori comporta la decadenza del titolo abilitativo e la rimozione dell'impianto a cura e spesa del gestore concessionario.

I gestori di telefonia mobile dovranno comunicare semestralmente all'Amministrazione Comunale i risultati delle analisi sui valori di emissione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale effettuerà, attraverso gli Organi competenti, analisi periodiche durante l'anno sui valori d'emissione.

Saranno addebitati agli Enti gestori i costi relativi a non più di due controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale, nell'arco dell'anno.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare periodicamente al Consiglio Comunale i risultati delle analisi effettuate.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

Qualora fosse accertato il superamento dei valori dichiarati dal gestore nella documentazione allegata al titolo abilitativo attestato e certificato da enti o società competenti, conformemente a quanto previsto nell' art. 8, l'amministrazione comunale disporrà, previa diffida, la decadenza del titolo abilitativo e la rimozione dell'impianto a cura e spesa del gestore concessionario.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e di norme Statali e Regionali relative all'argomento in oggetto, è inoltre punita con una sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti di legge.
